

Graduatoria nel fallimento

Depositata il

Rinnovato il deposito il

Estratto dal regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti, del 13 luglio 1911

Art. 56 La **graduatoria** deve essere allestita nell'ordine seguente:

A. crediti garantiti da pegno (vedi art. 37 LEF):

1. crediti garantiti da pegno immobiliare (N.B. Invece di enumerare i detti crediti, la graduatoria si riferirà agli elenchi-oneri speciali; vedi osservazioni*);
2. crediti garantiti da pegno manuale;

B. crediti non garantiti da pegno: classe I a III (art. 219 LEF).

Se non esistono crediti da iscriverne in qualcheduna delle suddette categorie o classi, ne sarà fatta menzione nella graduatoria.

Art. 57 Eventuali modificazioni alla graduatoria durante il termine per impugnare, eventuali aggiunte complementari e dilucidazioni potranno farsi solo mediante annotazione in margine, firmata da chi rappresenta l'amministrazione, e sono da pubblicare di nuovo.

Art. 58 Ogni credito insinuato al fallimento sarà iscritto in graduatoria nella classe e secondo il grado che gli viene assegnato dall'amministrazione del fallimento o dalla delegazione dei creditori.

Per ogni insinuazione si dovrà annotare la **decisione**, con cui l'amministrazione del fallimento **l'ammette o la respinge**; in caso di rigetto, se ne indicherà succintamente il motivo. La decisione deve estendersi anche ai **diritti reali frazionari** (diritti di pegno e d'abitazione, usufrutti, servitù prediali), indicandone l'esistenza, l'estensione ed il grado.

Art. 59 Qualora un'insinuazione non sembri all'amministrazione sufficientemente documentata, essa può respingerla oppure fissare al creditore un termine per presentare ulteriori mezzi di prova.

Non si può ammettere o respingere un'insinuazione soltanto in modo provvisorio, eccetto il caso in cui viene chiesta la revocazione dell'estinzione di una pretesa, che fa rientrare il creditore nei suoi diritti in caso di restituzione di quanto gli fu pagato e la cui esistenza è pacifica (art. 291 cpv. 2 LEF).

Ove non sia possibile pronunciarsi definitivamente sull'ammissione o il rigetto, l'amministrazione dovrà o sospendere il deposito della graduatoria, o completarla successivamente, rinnovandone il deposito e la relativa pubblicazione.

Art. 60 Le insinuazioni vanno munite di numeri progressivi.

Di ogni singolo credito deve essere indicata la causa, con riferimento al numero ch'esso porta nell'elenco delle insinuazioni.

Per ogni pretesa di pegno la graduatoria indicherà esattamente l'oggetto al quale il pegno si riferisce; trattandosi di fondi indicherà inoltre con precisione i frutti e i redditi come anche gli accessori, che sono compresi nel pegno, nonché l'importo degli interessi ai quali si estende il diritto su crediti; il tutto con

*L'art. 125 del regolamento sulla realizzazione forzata dei fondi (RRF) del 23 aprile 1920 dispone:

Onde verificare a stregua dell'art. 58 capoverso 2 del regolamento del 13 luglio 1911 sull'amministrazione degli uffici dei fallimenti i diritti reali frazionari (servitù, oneri fondiari, diritti di pegno, di prelazione, di compera, di ricupero pigioni ed affitti ecc.) costituiti sul fondo sarà compilato per ogni fondo un elenco speciale di tutti i crediti garantiti da esso e di tutti gli altri aggravii reali che all'incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all'aggiudicatario per virtù di legge. L'elenco conterrà pure l'indicazione esatta degli oggetti (fondi ed accessori), ai quali i singoli oneri si riferiscono. Questi elenchi formano parte integrante della graduatoria, che farà riferimento ad essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da pegno.

riferimento alle registrazioni contenute nell'inventario. Se il debitore del credito garantito da pegno è un terzo, anche il nome di quest'ultimo sarà menzionato nella graduatoria.

Art. 61 (cpv. 1) I crediti garantiti in tutto od in parte sopra beni appartenenti a terzi, s'iscrivono per il loro **integrale** ammontare (riconosciuto) nella categoria dei **crediti non garantiti da pegno**, senza riguardo al pegno ma con un accenno all'esistenza dello stesso.

Art. 62 Se i beni gravati dal diritto di pegno appartengono al fallito, ma si trovano **all'estero**, e non è possibile di avocarli alla massa secondo il diritto applicabile nel caso concreto, il dividendo spettante al credito sarà trattenuto fino a che non sia avvenuta la realizzazione del pegno all'estero, e lo stesso verrà versato al creditore soltanto nella misura in cui il suo credito non sarà stato coperto col ricavo di tale realizzazione.

Il dividendo da distribuire viene determinato in base al credito che non è stato coperto col ricavo della realizzazione.

Art. 63 (cpv. 1) I crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti l'autorità giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento, vengono dapprima registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza farne oggetto di speciale decisione da parte dell'amministrazione.

Art. 64 Ove sia stata nominata una delegazione di creditori, le decisioni della stessa devono venir iscritte nella graduatoria.

Nella graduatoria si farà parimenti cenno dei processi a cui essa ha dato luogo, come pure del modo con cui vennero liquidati.

Art. 65 Durante il termine di contestazione della graduatoria le decisioni che già vi fossero iscritte potranno essere modificate dall'amministrazione solo fino a che non sia stato intentato alcun processo contro la massa. La modificazione deve far oggetto di una nuova pubblicazione (art. 67 cpv. 3).

Art. 67 (cpv. 2) Al momento in cui avviene il deposito della graduatoria, devono figurare in quest'ultima tutte le contestazioni formulate dall'amministrazione del fallimento o dalla delegazione dei creditori.

(cpv. 3) Se vengono introdotte nella graduatoria successive modificazioni (art. 65), non basterà di comunicarle con semplice avviso ai creditori, ma bisognerà, entro il termine per le opposizioni, revocare la pubblicazione già fatta e ripetere il deposito e la pubblicazione della graduatoria nuovamente allestita o modificata.

Art. 69 La decisione concernente un credito insinuato dopo il deposito della graduatoria; vien pubblicata soltanto se essa **ammette** in tutto o in parte il credito. Quando il credito viene respinto completamente, basta un semplice avviso al creditore. Restano riservate le disposizioni degli articoli 65 e 66.

Art. 70 La graduatoria deve essere allestita anche se il fallimento vien liquidato secondo la procedura sommaria. Circa il modo di compilare la graduatoria, il deposito, la pubblicazione e la contestazione della stessa sono applicabili le norme della legge federale e del presente regolamento.

Graduatoria

N. d'ordine	N. dell'elenco delle insinuazioni	Creditori e causa del credito	Somma riconosciuta		Osservazioni
			Fr.	Ct.	
		<p>A. Crediti garantiti da pegno</p> <p>1. Crediti garantiti da pegno immobiliare Si fa riferimento agli elenchi oneri speciali, che formano parte integrante della graduatoria.</p> <p>2. Crediti garantiti da pegno manuale</p>			